



Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Riparto di quota parte del Fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, per il sostegno degli autori e degli artisti interpreti ed esecutori e degli organismi di gestione collettiva, delle entità di gestione indipendente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”*;

VISTA la legge 9 gennaio 2008, n. 2, recante *“Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori”*;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, e successive modificazioni, recante *“Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno”*;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, in legge del 18 novembre 2019, n. 132 *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 16, ai sensi del quale la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in



Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”;

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;*
- VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;*
- VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l’articolo 89, che, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di due Fondi, uno di parte corrente e l’altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo;
- VISTO altresì l’articolo 90 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale prevede che *“la quota di cui all’articolo 71-octies, comma 3-bis, dei compensi incassati nell’anno 2019, ai sensi dell’articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, è destinata, tra l’altro, al sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche tenendo conto del reddito dei destinatari;*
- VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;*
- VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;*
- VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”;*
- VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;



Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 aprile 2020, attuativo dell'articolo 90, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

TENUTO CONTO dell'impatto economico negativo sugli autori, sugli artisti interpreti ed esecutori, nonché sugli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19;

RITENUTO, pertanto, necessario prevedere una misura di sostegno per tali soggetti;

DECRETA

Articolo 1

(Riparto di quota parte del fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27)

1. Una quota pari a euro 20 milioni per l'anno 2020 del fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, è destinata al sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, nonché degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

2. Le risorse di cui al comma 1, sono ripartite come segue e assegnate secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3:

- a) una quota pari a euro 10 milioni è destinata agli autori, interpreti ed esecutori;
- b) una quota pari a euro 10 milioni è destinata al sostegno degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

Articolo 2

(Assegnazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b)

1. Sono beneficiari delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, in possesso dei seguenti requisiti:



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

- a) iscrizione nell'elenco, redatto ai sensi dell'articolo 40, comma 3, del predetto decreto legislativo, degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti, di cui all'Allegato A alla delibera n. 396/17/CONS - tenuto presso l'AgCOM;
- b) avere sede legale in Italia;
- c) svolgimento di regolare attività nell'anno/negli ultimi due anni antecedenti alla data del presente decreto;
- d) assenza di procedure concorsuali;
- e) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa.

2. Entro cinque giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli Organi di controllo, la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore pubblica un apposito avviso contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, nonché per le verifiche documentali e per l'assegnazione dei contributi.

3. I soggetti interessati presentano domanda di contributo, in via telematica, entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso, secondo le indicazioni contenute nel medesimo. La domanda è corredata da un'autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, nella quali i soggetti interessati attestano:

- a) il possesso dei requisiti di cui al comma 1;
- b) il fatturato dell'anno 2019;
- c) la differenza tra il fatturato risultante dal rendiconto di gestione 2019 e quello risultante dal preconsuntivo 2020.

4. L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato risultante dal rendiconto di gestione 2019 e quello risultante dal preconsuntivo 2020 secondo le seguenti modalità:

- a) venti per cento per i soggetti con fatturato non superiore a 400 mila euro nel periodo d'imposta 2019;
- b) quindici per cento per i soggetti con fatturato superiore a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta 2019;
- c) dieci per cento per i soggetti con fatturato superiore a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019;
- d) cinque per cento per i soggetti con fatturato superiore a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.

5. Qualora il totale teorico dei contributi da erogare sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore provvede al ricalcolo proporzionale per tutti i richiedenti ammessi. Resta comunque fermo che il contributo di cui al comma 4 non può



Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

essere superiore all'importo dei tre quarti dell'intero ammontare di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b).

6. Il contributo di cui al comma 4 non può comunque superare la differenza tra il fatturato risultante dal rendiconto di gestione 2019 e quello risultante dal preconsuntivo 2020.

7. L'erogazione dei contributi è disposta dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore entro quindici giorni dal termine di presentazione delle domande

Art. 3

(Assegnazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), sono assegnate dalla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali ai soggetti ammessi al contributo ai sensi dell'articolo 2, per un importo pari a quello riconosciuto ai sensi del medesimo articolo.

2. I soggetti di cui al comma 1 provvedono, entro 30 giorni dall'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 da parte della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, al riparto delle medesime tra gli autori, artisti interpreti ed esecutori loro associati o mandanti. Le risorse sono distribuite al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, tenendo conto del reddito dei destinatari e in coerenza con i criteri contenuti nel decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 aprile 2020, attuativo dell'articolo 90, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

3. I soggetti di cui al comma 1 presentano alla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore un rendiconto sulle erogazioni del contributo di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla conclusione delle attività di pagamento a autori, artisti interpreti ed esecutori loro associati o mandanti.

Art. 4

(Revoca del contributo e controlli)

1. Nel caso in cui la documentazione che attesta il possesso dei requisiti richiesti o qualora i dati forniti all'atto di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 contengano elementi non veritieri, è disposta la revoca del contributo assegnato, secondo le modalità indicate nell'avviso di cui al medesimo articolo 2 predisposto dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate



Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge. A tal fine l'Amministrazione può procedere a ulteriori verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario.

2. La Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore svolge altresì verifiche sull'assegnazione delle risorse ai sensi dell'articolo 2 e, a tal fine, può procedere a ulteriori verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse di cui al presente decreto sono trasferite sui pertinenti capitoli ovvero su un capitolo di nuova istituzione nell'ambito del centro di responsabilità 6 – Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo

Roma, 2 novembre 2020

IL MINISTRO